

**Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
(ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001)**

**Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione e allo svolgimento di attività professionali
(art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013)**

Il sottoscritto BOI ANDREA nato [REDACTED] il 31/05/1966 codice fiscale [REDACTED] in qualità di componente monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari,

VISTI

- l'art. 53, comma 14, del D. Lgs.vo 165/2001;
- l'art. 15, comma 1, lettera c), del D. Lgs.vo 33/2013;
- l'art.9, comma 2, del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- l'art. 1, comma 471 della L. 147/2013;
- l'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013;
- il Codice di comportamento integrato dei dipendenti della Camera di Commercio di Cagliari, pubblicato nel sito istituzionale, nella sezione *Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Codice disciplinare e codice di condotta*,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, i seguenti dati riferiti all'anno in cui si è assunto l'incarico presso la Camera di Commercio di Cagliari e per tutto il periodo della sua durata:

NON ESISTONO A OGGI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO DI INTERESSE CON GLI AMMINISTRATORI, LA DIRIGENZA E IL SEGRETARIO GENERALE DI QUESTO ENTE;

NON SI SONO RICEVUTI A OGGI NE' SI RICEVERANNO IN PREVISIONE A CARICO DELLE FINANZE PUBBLICHE EMOLUMENTI COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A € 302.937,00;

DI NON TROVARSI IN ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DAL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39 E, IN PARTICOLARE, DI NON SVOLGERE IN PROPRIO UN'ATTIVITÀ PROFESSIONALE REGOLATA, FINANZIATA O COMUNQUE RETRIBUITA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI (ART. 9, COMMA 2);

I DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA' DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INCARICO – CARICA	ENTE REGOLATO O FINANZIATO DALLA P. A.	COMPENSO (LORDO ANNUO)

DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI


TIPOLOGIA	PERIODO

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità

Il sottoscritto:

- 1) prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base delle apposite *Linee Guida*, pubblicate nella sezione *Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Statuto e regolamenti camerali*, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali;
- 2) dichiara di aver preso piena cognizione del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrato dei dipendenti della Camera di Commercio di Cagliari, e di impegnarsi a rispettarli;
- 3) dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.vo 196/2013 circa il trattamento dei dati personali raccolti, e in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione è resa;
- 4) autorizza, per quanto occorrer possa, la pubblicazione dei predetti dati sul sito internet della Camera di Commercio di Cagliari, nella sezione *Amministrazione Trasparente – Consulenti e Collaboratori*.

Cagliari, 04/08/2016



**ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA DI
INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI CONFLITTO DI INTERESSE**

II DIRIGENTE

- Visto l'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012 che prevede che il conferimento di ogni incarico è subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- Viste le dichiarazioni di cui sopra rese dal soggetto incaricato;
- Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico affidato,

ATTESTA

di avere verificato che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico affidato.

Firma del Dirigente _____

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 15 del D.Lgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza:

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

art. 1, comma 471 della L. 147/2013:

A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

(art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Disposizioni in materia di trattamenti economici - comma 1: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.)

art. 2, comma 3 del DPR 62/2013 - Ambito di applicazione

commi 3 e 4: Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.